

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, assistito dal Rappresentante A.I.A. Roberto Vaccaro, nella seduta del 05/09/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 03/09/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 03/09/2023 LEGINO 1910 – CERIALE PROGETTO CALCIO

Il G.S.

- Visto il referto arbitrale della gara in questione;
- Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società **CERIALE PROGETTO CALCIO**, con p.e.c. in data 04 Settembre 2023 h.09:26:50;
- Visto il COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Stagione Sportiva 2023/2024, con cui è stato trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C "ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2023/2024)", in cui, tra l'altro si dispone che *"per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:*
 - 1) *per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:*
 - *il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;*
 - *il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;*
 - *il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.*
 - *il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata....."*
- Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, riferite all'indebito utilizzo, nella gara in questione, da parte della Società **LEGINO 1910**, del calciatore **SEMPERBONI Roberto**, poiché lo stesso doveva scontare la squalifica comminatagli nella passata Stagione Sportiva, come riportato nel C.U. del CR Liguria - LND n.° 15 del 08/09/22;
- Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società **CERIALE PROGETTO CALCIO** ha chiesto che alla società **LEGINO 1910** in venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore;
- Considerato che, sia il preannuncio, sia il successivo ricorso, rispettano tanto le procedure previste dall'art. 67, commi 1 e 2 del CGS, quanto i termini del richiamato COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Stagione Sportiva 2023/2024;
- Atteso che, allo spirare del termine di cui al sopra citato COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Stagione Sportiva 2023/2024, relativamente al termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni, nulla è pervenuto da parte della Società convenuta;
- Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, dover accogliere il gravame proposto,;
- Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 1-1;
- Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS;
- Visto l'art. 48 del CGS;

II G.S.**Dispone:**

- Di accogliere il ricorso di cui trattasi, restituendo alla Società **CERIALE PROGETTO CALCIO** il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.;
- Di assegnare, per i motivi di cui in premessa, la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società **CERIALE PROGETTO CALCIO**;
- Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore **SEMPERBONI Roberto**, della Società **LEGINO 1910**, a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare e di cui in premessa;
- Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società **LEGINO 1910**, Signor **CARELLA Pietro**, fino al 19 settembre 2023;
- Di infliggere alla società della Società **LEGINO 1910** la sanzione pecuniaria di Euro 200, a titolo di responsabilità oggettiva.

Firmato
Il Giudice Sportivo
Dott. Gianfranco Ricci

GARE DEL 03/09/2023**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 03/09/2023 SAN FRANCESCO LOANO – PONTELUNGO 1949

II G.S.

- Visto il referto arbitrale della gara in questione;
- Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società **PONTELUNGO 1949**, con p.e.c. in data 04 Settembre 2023 h. 11:23:32;
- Visto il COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Stagione Sportiva 2023/2024, con cui è stato trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C "ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2023/2024)", in cui, tra l'altro si dispone che *"per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:*
1) *per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:*
- *il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;*
- *il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;*
- *il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.*
- *il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata....."*
- Visto il successivo ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società **PONTELUNGO 1949**, con p.e.c. in data 04 Settembre 2023 h. 16:04:54;
- Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, riferite all'indebito utilizzo, nella gara in questione, da parte della Società **SAN FRANCESCO LOANO**, del calciatore **BARONE Daniele**, poiché lo stesso doveva scontare la squalifica comminatagli nella passata Stagione Sportiva, come riportato nel C.U. del CR Liguria - LND n.° 15 del 08/09/22;
- Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società **PONTELUNGO 1949** ha chiesto che alla società **SAN FRANCESCO LOANO** in venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore;

- Considerato che, sia il preannuncio, sia il successivo ricorso, rispettano tanto le procedure previste dall'art. 67, commi 1 e 2 del CGS, quanto i termini del richiamato COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Stagione Sportiva 2023/2024;
- Atteso che, nel termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni di cui al sopra citato COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Stagione Sportiva 2023/2024, perveniva, in data 05 settembre 2023, una memoria difensiva da parte del legale della Società convenuta, in cui veniva eccepito, tral'altro che: " Il Sig. **BARONE Daniele** entrava in campo al minuto 75 con il risultato di 3 a 0 in favore della Società mia Assistita, non inficiando dunque in alcun modo sul risultato conseguito;
l'art. 10 c. 2 C.G.S. stabilisce che per fatti o situazioni di particolare tenuità può essere irrogata in alternativa alla sanzione della sconfitta per 0 a 3 a tavolino una delle sanzioni di cui alle lettere b,c, d, e, dell'art. 8 c. 1 del Codice di Giustizia Sportiva; appare evidente che il caso di specie rientri nella disciplina prevista dall'art. 10 c. 2 del medesimo articolo menzionato nel punto 4) che precede, in quanto il parziale impiego del Sig. **BARONE** mai poteva compromettere il regolare svolgimento di una partita che al minuto '75 era da considerarsi praticamente conclusa alla luce del punteggio di 3 a 0 già maturato sul campo prima del suo ingresso....."
- Atteso che, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'art. 10, comma 2 del CGS, mentre si deve applicare il comma 7 del medesimo articolo in cui si dispone che "La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque.", poiché il **BARONE Daniele** ha, effettivamente preso parte alla gara ed anche per un periodo congruo (15' + recupero), in cui il risultato sarebbe assolutamente potuto cambiare, non configurandosi, pertanto, nel caso in questione, l'ipotesi della particolare tenuità, di cui all'art. 10, comma 2 del CGS;
- Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra, dover accogliere il gravame proposto;
- Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di 4-0 a favore della società **SAN FRANCESCO LOANO**;
- Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS;
- Visto l'art. 48 del CGS;

Il G.S.

Dispone:

- Di accogliere il ricorso di cui trattasi, restituendo alla Società **PONTELUNGO 1949** il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.;
- Di assegnare, per i motivi di cui in premessa, la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società **PONTELUNGO 1949**;
- Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore **BARONE Daniele**, della Società **SAN FRANCESCO LOANO**, a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare e di cui in premessa;
- Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società **SAN FRANCESCO LOANO**, Signor **ACCAME Marco**, fino al 19 settembre 2023;
- Di infliggere alla società della Società **SAN FRANCESCO LOANO** la sanzione pecuniaria di Euro 200, a titolo di responsabilità oggettiva.

Firmato
Il Giudice Sportivo
Dott. Gianfranco Ricci

GARE DEL 3/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CALCIATORI NON ESPULSI